

N. 02125/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02708/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2016, proposto da:

Alessandro Vessella, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Comella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Chiara Di Santo in Roma, Via Arcione, 71;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01151/2016, resa tra le parti, concernente cessazione dall'incarico di giudice di pace

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Comella;

Rilevato che, in relazione alla situazione di fatto contenuta nell'atto impugnato, il ricorso, allo stato, non pare presentare elementi di fondatezza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante alle spese della presente fase cautelare in favore dell'amministrazione che si liquidano in complessivi 500,00 (cinquecento) euro, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)